

NEWS DEL GIORNO

Permessi ex L. 104/1992 in caso di lavoro a tempo parziale verticale o mistodi **Redazione**

L'Inps, con [circolare n. 45 del 19 marzo 2021](#), ha offerto nuove indicazioni, rispetto a quanto comunicato con messaggio n. 3114/2018, sulla modalità di fruizione dei 3 giorni di permesso mensile di cui all'articolo 33, L. 104/1992, nei casi di rapporto di lavoro *part-time* di tipo verticale e di tipo misto con attività lavorativa limitata ad alcuni giorni del mese, a seguito dell'orientamento giurisprudenziale consolidatosi da parte della Corte di Cassazione (sentenze n. 22925/2017 e n. 4069/2018) e dei relativi chiarimenti del Ministero del lavoro, secondo cui la durata dei permessi, qualora la percentuale del tempo parziale di tipo verticale superi il 50% del tempo pieno previsto dal contratto collettivo, non deve subire decurtazioni in ragione del ridotto orario di lavoro.

Centro Studi Lavoro e Previdenza – Euroconference ti consiglia:

OneDay Master

CONTRATTI DI LAVORO A ORARIO RIDOTTO: IL LAVORO INTERMITTENTE E IL PART-TIME



Disponibile anche in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)